



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10099

Aee cc 13/99

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 29/1/99



IL
CONSIGLIO COMUNALE



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 - Soggetti destinatari	2
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	2
CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE.....	3
Art. 4 – Ufficio competente.....	3
Art. 5 – Avvio del procedimento.....	3
Art. 6 – Procedimento di iniziativa dell’ufficio	3
Art. 7 – Procedimento di iniziativa del contribuente.....	4
Art. 8 – Atto di accertamento con adesione	5
Art. 9 – Perfezionamento della definizione.....	5
Art. 10 – Effetti della definizione.....	5
CAPO III – SANZIONE AMMINISTRATIVA	6
Art. 11 – Riduzione delle sanzioni amministrative	6
CAPO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE	6
Art. 12 – Norme finali	6
Art. 13 – Entrata in vigore.....	6



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", per l'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate tributarie, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, in ottemperanza dei criteri di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa previsti dall'art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetti destinatari

1. Sono identificati nei soggetti privati o pubblici aventi a qualunque titolo rapporto obbligatorio con l'Ente.
2. In presenza di più coobbligati, l'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo di essi.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le entrate tributarie, riscosse o rimborsate dall'Ente.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile unicamente ed esclusivamente per accertamenti d'imposta, in rettifica o d'ufficio, non estendendosi agli atti di liquidazione concernenti il controllo formale e la verifica dei connessi versamenti periodici.
3. Presupposto per il ricorso all'istituto è la presenza di materia concordabile sulla base di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dall'ambito di applicazione le fattispecie per le quali l'obbligazione tributaria origina da elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'atto di accertamento valutandone il beneficio per il pubblico interesse con riferimento all'analisi costi/benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza presso gli organi della Giustizia Tributaria.



5. Qualora si rilevi o venga dimostrato, dopo l'adozione dell'accertamento con adesione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, lo stesso deve essere annullato nell'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 68 D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Art. 4 – Ufficio competente

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio tributi.

Art. 5 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, con un invito dell'ufficio a comparire, trasmesso con sistema a data certa, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto;
 - b) l'imposta ed i periodi cui si riferisce, le eventuali denunce presentate;
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di invio dell'atto;
 - d) la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio tributi.

Art. 6 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, ma prima della notifica di un avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, trasmesso mediante notifica, raccomandata o altro mezzo cui sia attribuibile la data certa, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6 del presente regolamento nonché ogni altra informazione ai fini dell'esatta individuazione della fattispecie, nonché del giorno e del luogo di comparizione per la definizione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti, l'invio di questionari e ogni altro atto similare inviato dalla Città non costituiscono invito a comparire ai sensi del comma precedente se non espressamente menzionato.



3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata comparizione non è sanzionabile.
4. Non è altresì obbligatoria l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.

Art. 7 – Procedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio, agli effetti delle imposte, tasse e tributi di competenza comunale, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi agli organi della Giustizia Tributaria, apposita istanza in carta libera di accertamento con adesione, nella quale sono indicati:
 - a) i dati identificativi personali, compreso il recapito telefonico;
 - b) gli elementi identificativi dell'atto notificato;
 - c) la richiesta di accertamento con adesione;
 - d) l'eventuale nomina di procuratore (generale o speciale)
 - e) la sottoscrizione.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta automaticamente la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Città, sia i termini per l'impugnazione che i termini di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire di cui all'art. 6 del presente regolamento oppure il rifiuto motivato all'invito.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno e luogo indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, con ripresa dei termini di impugnazione o pagamento.
6. In presenza di adeguata motivazione, il termine per la comparizione potrà essere prorogato per non più di una volta.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni intercorse, della mancata comparizione dell'interessato, dell'esito del contraddittorio e di quant'altro concerne il procedimento, deve essere dato atto in apposito succinto verbale sottoscritto dal responsabile dell'ufficio tributi.

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove si giunga ad accordo con il contribuente o suo procuratore (generale o speciale) munito di delega scritta, il verbale di cui all'art. 8 del presente regolamento assume la forma dell'avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio, viene redatto in duplice esemplare ed immediatamente sottoscritto dalle parti.
2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve contenere gli elementi previsti dalle singole leggi istitutive del tributo cui si riferisce.

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme indicate nell'atto entro venti giorni dalla redazione dell'atto stesso e con le modalità ivi indicate.
2. Entro dieci giorni dal versamento, il contribuente provvede a trasmettere o a far pervenire all'ufficio tributi copia della quietanza di pagamento.

L'ufficio provvede a notificare al contribuente un esemplare dell'avviso di accertamento con adesione, fatti salvi i tempi tecnici.

3. Per la Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani Interni di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento si intende eseguito all'atto dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ufficio tributi.

Art. 10 – Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di cui all'art. 10 del presente regolamento si ha la definizione del rapporto tributario accertato
L'avviso di accertamento con adesione definito come al comma precedente non è impugnabile, integrabile o modificabile dalle parti.
2. Non è comunque preclusa all'ufficio tributi l'ulteriore attività accertatrice integrativa qualora essa determini una maggiore imposta superiore al 30% di quella definita.
3. Qualora l'accertamento con adesione sia attivato su iniziativa del contribuente, l'avviso di accertamento già notificato dalla Città perde efficacia dal momento della definizione.
4. Gli effetti della definizione si estendono agli altri tributi locali per gli elementi attinenti.



CAPO III – SANZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Riduzione delle sanzioni amministrative

1. A seguito della definizione le sanzioni si applicano in un quarto del minimo previsto per legge.
2. Il rifiuto dell'istanza di accertamento con adesione proposta dal contribuente comporta la non applicazione dell'istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le sanzioni amministrative irrogate in sede di liquidazione dell'imposta nonché quelle stabilite in cifra fissa sono escluse dalla riduzione di cui ai commi precedenti

CAPO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in vigore.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

